



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 20

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 26-03-2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI
PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. N. 18 DEL
17 MARZO 2020 E DEL D.P.C.M. 22 MARZO 2020. REGOLAMENTAZIONE
FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

- l'art. 32 della Costituzione;
- il DL del 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il DPCM 23/02/2020, recante “Disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/02/2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DL del 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- il DPCM del 8/03/2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui si dispone “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*” con l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in

generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

- il DPCM del 9/03/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in cui si dispone all' art.1 comma 2 "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" fino al 3 aprile 2020;

- il DPCM dell'11/03/2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM dell'11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA

- la Direttiva n.2/2020 del 12 marzo 2020 con la quale il ministro per la Pubblica Amministrazione detta indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia") recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATO in particolare l'art. 87 del citato D.L. n. 18/2020 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) in forza del quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che consente lo svolgimento delle attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e conferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

RITENUTO urgente ed inderogabile, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'pandemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al "lavoro agile" l'Amministrazione con delibera GC del 16/03/2020 ha adottato le misure urgenti per il ricorso al lavoro agile all'interno del Comune di Montefalco durante il periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19;

VISTA

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA altresì

- l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

- la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATO

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- il comma 4, 6 e 7 dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di esigenze sanitarie o di igiene pubblica e di orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

CONSIDERATO CHE

- l'ordinanza n. 17/2020 era stata disposta tenendo conto che l'ipotesi di una chiusura drastica dei servizi, limitando il più possibile quelli da erogare, potesse terminare il 25 marzo 2020;

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, non lasciando presagire la possibilità di ripristinare la normalità in tempi brevi;

- per alcune situazioni si rende necessario adottare soluzioni che contemperino il più possibile i diritti cittadini;

INDIVIDUATI in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 – i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

1) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e per matrimoni e unioni civili con la sola presenza dei nubendi/parti dell'unione e dei testimoni; servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per Carte identità di nuova emissione, cambi di abitazione, immigrazione e emigrazione;

2) servizi ex art. 54 comma 1 D.Lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

3) servizi ed attività di protezione civile;

4) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale di supporto agli organi di governo del Comune; attività urgenti dei servizi finanziari; del Personale; dell'Economato; dei Sistemi Informativi; di pronto intervento manutentivo; di ambiente; dei servizi sociali per condizioni di emergenza (anche connessi ai provvedimenti urgenti

dell'Autorità giudiziaria); dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; dell'Ufficio Protocollo dell'albo pretorio e Notifiche urgenti;

RITENUTO pertanto necessario disporre fino al 3 Aprile le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

VISTI

- lo Statuto Comunale
- la propria ordinanza 17 del 6 marzo 2020;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1) di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e per matrimoni e unioni civili con la sola presenza dei nubendi/parti dell'unione e dei testimoni; servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per Carte identità di nuova emissione, cambi di abitazione, immigrazione e emigrazione;

b) servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

c) servizi ed attività di protezione civile;

d) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale di supporto agli organi di governo del Comune; attività urgenti dei servizi finanziari; del Personale; dell'Economato; dei Sistemi Informativi; di pronto intervento manutentivo; di ambiente; dei servizi sociali per condizioni di emergenza (anche connessi ai provvedimenti urgenti dell'Autorità giudiziaria); dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; dell'Ufficio Protocollo dell'albo pretorio e Notifiche urgenti;

2) di disporre la chiusura al pubblico delle sedi comunali nelle quali non vengono svolti i servizi di cui al punto precedente e che

a) per la presentazione di istanze di qualsivoglia genere o per l'invio di comunicazioni aventi carattere di formalità deve essere utilizzata la posta elettronica certificata – PEC – da inviare all'indirizzo: comune.montefalco@postacert.umbria.it;

b) nel caso in cui necessario il confronto diretto con il dipendente addetto si deve procedere previo appuntamento telefonico da chiedere negli orari ed ai numeri riportati nell'Allegato A;

c) per acquisire informazioni: su istanze già depositate o sul relativo stato di avanzamento; sui procedimenti sui termini e sulle modalità per presentare istanze sulle materie di competenza comunale; sulla disciplina vigente che regola i procedimenti o i provvedimenti di competenza comunale; inviare la richiesta mediante posta elettronica agli indirizzi riportati nell'allegato A. La risposta sarà fornita tempestivamente compatibilmente con la complessità della materia trattata;

3) di dare mandato ai Responsabili di Area di procedere con immediatezza a tutti i necessari conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel DPCM 22 marzo 2020;

4) di disporre che la presente ordinanza decorre dal giorno 26 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020

DISPONE

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;

- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;

- salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - A.U.S.L. Umbria n. 2;
 - Albo Pretorio on line;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Questura di Perugia
 - Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
 - Responsabili di Area

Il Sindaco
Luigi Titta

The image shows a blue circular official stamp of the Municipality of Montefalco, Perugia. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI MONTEFALCO - Perugia" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is the text "Il Sindaco" and "Luigi Titta". To the right of the stamp, there is a vertical line and a handwritten signature.

Per comprovate situazioni di urgenza gli uffici riceveranno previo appuntamento telefonico una persona per ciascuna pratica con il seguente orario:

Lunedì – mercoledì – venerdì	10:00 – 12:00
Martedì – giovedì	15:30 – 16:30

CENTRALINO	0742/616127
SINDACO	0742/616120

AREA AMMINISTRATIVA	0742/616125
UFFICIO PROTOCOLLO	protocollo@comunemontefalco.it
UFFICIO SEGRETERIA	segreteria@comunemontefalco.it
Servizi cimiteriali	
Servizio messi notificatori	
Servizio scolastico	
Servizio mensa	
SERVIZI SOCIALI	servizisociali@comunemontefalco.it
CULTURA BIBLIOTECA	culturabiblioteca@comunemontefalco.it
Servizio Turismo	
UFFICIO ANAGRAFE	0742/616129
UFFICIO DI STATO CIVILE	0742/616130
	Fax: 0742/379852 – 0742/615250
	servizi.demografici@comunemontefalco.it

Carte di identità e altre pratiche di estrema e documentata urgenza (previo appuntamento)

Denunce di morte e di nascita (previo appuntamento)	Lunedì - venerdì	9:30 - 12:30
	Sabato e festivi	9:00 - 13:00
		345/6309439

Pratiche di residenza verranno accettate solamente tramite mail – pec - fax

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

0742/ 616134 – 0742/ 616136

SERVIZI FINANZIARI	servizifinanziari@comunemontefalco.it
SVILUPPO ECONOMICO	0742/616138 sviluppoeconomico@comunemontefalco.it
TRIBUTI	0742/616137 tributi@comunemontefalco.it

AREA TECNICA

	areatecnica@comunemontefalco.it
	lavoripubblici@comunemontefalco.it
URBANISTICA	0742/616140
	0742/616141 urbanistica@comunemontefalco.it

S.U.A.P.E. le pratiche edilizie verranno accettate tramite il portale dedicato S.U.Á.P.E. 3.0 accessibile dal sito istituzionale del Comune

LAVORI PUBBLICI	0742/616142
	0742/616143 lavoripubblici@comunemontefalco.it
RICOSTRUZIONE	0742/616144 ricostruzione@comunemontefalco.it
MANUTENZIONE	0742/616145 a.mastrofabi@comunemontefalco.it

AREA VIGILANZA

	0742/616148
	0742/616149
	Fax 0742/379842
	poliziamunicipale@comunemontefalco.it

Informazioni aggiornate e più dettagliate sono rinvenibili nel sito Internet dell'Ente, all'indirizzo www.comune.montefalco.pg.it